



Provvedimento N. 7

del 15-2-2021

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche –
“CALCETTO CLUB ZERFALIU”, CF 90044750959 - nullità iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il “Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 7 rubricato “Nullità delle iscrizioni”, comma 1) del Regolamento per cui *“sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che:*
- a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato;*
 - b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3”;*
- VISTA** la nota del 29/01/2021 con la quale l'Ente di Promozione Sportiva CSI ha richiesto la cancellazione dell'iscrizione conseguita per il soggetto con CF **90044750959** denominato “**CALCETTO CLUB ZERFALIU**” attribuendo l'errata iscrizione al proprio Comitato territoriale;
- VISTO** il controllo effettuato nella Piattaforma del Registro CONI, dal quale è emerso che con lo stesso codice affiliazione CSI 14400164 risultano presenti i soggetti denominati “**CALCETTO CLUB ZERFALIU**”, CF **90044750959**, iscritto al Registro dal CSI in data 10/12/2020 con validità sino al 31/08/2021 e “**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DRONE RACING SARDEGNA**”, CF **90059020959**, iscritta al Registro dal CSI il 31/01/2021, data successiva alla suddetta comunicazione, con validità sino al 31/08/2021;

28/02/21
mm

- RILEVATO** che in abbinamento al CF 90044750959, il CSI caricava a Registro n. 12 tesserati e documentazione (atto costitutivo, Statuto e modulo di affiliazione) tutti riferiti invece alla "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DRONE RACING SARDEGNA", CF 90059020959;
- RITENUTO** che, alla luce della citata nota del 29/01/2021 e delle risultanze contenute nel Registro CONI, l'iscrizione effettuata dall'Ente CSI per il soggetto denominato "**CALCETTO CLUB ZERFALIU**", CF **90044750959**, in data **10/12/2020** con validità sino al **31/08/2021**, non sia suffragata da nessun rapporto di affiliazione e che, pertanto, sia priva dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento di Funzionamento, in precedenza citato;
- TENUTO CONTO** che l'esito dell'istruttoria ha evidenziato i presupposti per la permanenza nel Registro del solo soggetto denominato "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DRONE RACING SARDEGNA", CF 90059020959;

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, del soggetto denominato "**CALCETTO CLUB ZERFALIU**", CF **90044750959**;
- di addebitare all'Ente di Promozione CSI la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, per gli effetti dell'art. 23 - "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;
- la comunicazione di tale provvedimento all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati

